

Aggiornamento del Regolamento Generale

Si comunica che in occasione della riunione del 21 novembre scorso, la Deputazione Nazionale ha aggiornato il testo dell'art. 21 del Regolamento Generale, secondo la seguente formulazione:

ART. 21

(Requisiti per l'ammissione alle negoziazioni dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica)

1. Ai fini dell'ammissione alla negoziazione, i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del precedente art. 20, devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere la sede nel territorio della Comunità Europea;
 - b) essere iscritti nel registro imprese della competente Camere di Commercio per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DM 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) essere capaci di obbligarsi;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
 - e) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) non essere stati esclusi dalle Borse Mercati, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - g) non figurare negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) nel caso di agenti d'affari in mediazione:
 - 1) possedere la maggiore età;
 - 2) godere dei diritti civili e politici;
 - 3) non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
 - i) non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - j) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni.
- ziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di Soggetti abilitati all'intermediazione telematica costituiti nella forma di società di persone, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo a tutti i soggetti aventi la legale rappresentanza e il potere di gestione della società.
2. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 20, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo. I titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 del D.M. 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni ;
- ma 1 del precedente art. 20, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo. I titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 del D.M. 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni ;
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente art. 20 del presente Regolamento, devono possedere in via continuativa i requisiti di cui al Titolo II Capo I art. 19 e di cui al Titolo II, Capo I, art. 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 58/1998 .
4. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alla lettera e), comma 1, del precedente art. 20 del presente Regolamento, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono altresì in via continuativa rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo.
- 1, del precedente art. 20 del presente Regolamento, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono altresì in via continuativa rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo.
5. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente art. 20 devono possedere in via continuativa i requisiti previsti per la società nella cui forma giuridica sono costituiti, come indicato ai commi precedenti. Inoltre, essi devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni.
- ma 1 del precedente art. 20 devono possedere in via continuativa i requisiti previsti per la società nella cui forma giuridica sono costituiti, come indicato ai commi precedenti. Inoltre, essi devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui al precedente art. 16, comma 1, del presente Regolamento, che hanno sede in uno Stato della Comunità Europea diverso dall'Italia devono fornire adeguata documentazione attestante analogia idoneità a svolgere la loro attività sulla Borsa Mercati Telematica Italiana nel rispetto del presente regolamento e delle leggi comunitarie vigenti.
7. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica devono possedere una casella di posta elettronica certificata.

8. Verificata l'esistenza di tutti i requisiti in capo ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente art. 20 del presente Regolamento, la Deputazione Nazionale provvede alla loro iscrizione in un apposito elenco. Ai soggetti iscritti è fatto obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza i propri estremi di iscrizione.